



Prefettura di Lecce

Ufficio di Gabinetto

Lecce, data protocollo

AI SIGG. SINDACI E COMMISSARI
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA

OGGETTO: Protocollo d'intesa per l'utilizzo di beni confiscati alla criminalità organizzata ai fini dell'accoglienza di cittadini stranieri provenienti dall'Ucraina a seguito del conflitto bellico in corso nel Paese — Linee Guida

Si fa seguito a comunicazioni relative al Protocollo d'Intesa per l'utilizzo di beni confiscati alla criminalità organizzata ai fini dell'accoglienza di cittadini stranieri provenienti dall'Ucraina - sottoscritto con l'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), con ANCI e con l'Autorità di gestione del PON Legalità nonché con l'Autorità Responsabile FAMI -, e si comunica quanto segue.

Al riguardo, si forniscono le linee guida previste dall'articolo 3 del protocollo, concordate con l'Agenzia, su cui sono state acquisite le valutazioni delle Autorità di cui agli articoli 6 e 7 del protocollo.

Come è noto, il protocollo ha lo scopo di promuovere iniziative volte all'utilizzo di beni nella diretta gestione dell'Agenzia ovvero di beni già destinati ai Comuni, per fini di accoglienza di profughi provenienti dall'Ucraina.

Beni confiscati in diretta gestione dell'Agenzia

(Capo II art.2 del Protocollo d'Intesa)

Con riferimento ai beni confiscati in diretta gestione dell'ANBSC, il Direttore dell'Agenzia medesima procederà con proprio decreto, ai sensi dell'art. 38, comma 1 del codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, a mettere temporaneamente a disposizione dei Prefetti, fino a cessazione dell'emergenza, i beni che sono risultati immediatamente disponibili ovvero disponibili in un tempo stimato di



Prefettura di Lecce

Ufficio di Gabinetto

15 giorni, all'esito delle attività di verifica svolte dalle Prefetture interessate sulla base dell'elenco proposto dalla stessa Agenzia in data 8 marzo 2022.

La Prefettura valuterà le iniziative per l'utilizzo dei beni temporaneamente assegnati con il predetto decreto direttoriale, dando comunicazione all'Agenzia in ordine all'eventuale utilizzo in tale ambito..

Per la realizzazione di centri di accoglienza straordinaria (CAS) di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, questa Prefettura potrà:

- sottoscrivere accordi di collaborazione con codesti Comuni, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990, per l'affidamento della gestione dei servizi di accoglienza secondo le indicazioni fornite con precedenti circolari già inoltrate alle SS.LL.;
- affidare i servizi di accoglienza mediante individuazione dell'ente gestore.

Per quanto concerne la necessità di adeguamento del bene alla destinazione prevista dal protocollo, ove si rendano necessari interventi di manutenzione ovvero forniture di arredi e allaccio di utenze, questa Prefettura potrà provvedere con oneri a carico del Ministero dell'Interno.

In particolare, per quanto riguarda l'acquisizione di arredi, la Prefettura potrà valutare caso per caso l'opportunità di incaricare l'ente gestore dei servizi di accoglienza di provvedere anche alla fornitura degli arredi stessi, ferma restando la valutazione della congruità della relativa spesa ai fini del successivo rimborso.

Resta inteso che i costi eventualmente sostenuti dall'ente gestore per l'acquisizione degli arredi saranno oggetto di rimborso sulla base di idonea rendicontazione.

Inoltre, atteso che il bene immobile è messo a disposizione della Prefettura, il costo della struttura dovrà essere scomputato dalle voci di spesa che concorrono alla determinazione del prezzo pro die pro capite da porre a base d'asta.

Si soggiunge che la finalità dei protocolli non richiede ulteriori formalità una volta individuati tali beni attraverso l'elenco trasmesso dall'Agenzia.



Prefettura di Lecce

Ufficio di Gabinetto

Beni confiscati già destinati ai Comuni

(Capo III art.5 del Protocollo d'Intesa sottoscritto il 25 marzo 2022)

L'Agenzia provvederà a trasmettere alle Prefetture ed all'ANCI l'elenco dei beni confiscati già destinati ai Comuni potenzialmente fruibili per l'accoglienza dei profughi ucraini all'esito di una apposita ricognizione che sarà svolta da questo Ufficio di intesa con le SS.LL come previsto dalla Circolare n.13711 del 4 marzo 2022 della stessa Agenzia.

Al riguardo i predetti beni potranno essere utilizzati dagli enti locali titolari per le finalità di accoglienza:

- nell'ambito di accordi di collaborazione ex art. 15 della legge n. 241 con questa Prefettura o comunque nell'ambito delle iniziative assunte dalla stessa medesime l'attivazione di centri di accoglienza straordinaria.
- mediante sottoscrizione di accordi di partenariato con enti del Terzo settore, Centri di servizio per il volontariato, enti e associazioni iscritte al registro di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 ed enti religiosi civilmente riconosciuti, nell'ambito delle ulteriori forme di accoglienza diffusa previste dall'art. 31, comma 1, lettera a) del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 e dall'art. 1 dell'OCDPC n. 881 del 29 marzo 2022;
- in caso di stabile destinazione del bene alle finalità di accoglienza e integrazione, oltre i termini dello stato di emergenza legato alla crisi ucraina, anche partecipando ai bandi del Ministero dell'Interno per la selezione di progetti finanziati a valere sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto- legge n. 416/1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39/1990 per la implementazione del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI).

Le finalità temporanee del protocollo non escludono infatti che l'ente locale titolare del bene valuti la possibilità che lo stesso sia destinato alle finalità di accoglienza e integrazione dei cittadini stranieri anche successivamente alla scadenza dello stato di emergenza, in considerazione della connotazione sociale delle predette finalità.

Pertanto, la destinazione del bene alle finalità di accoglienza e integrazione, per



Prefettura di Lecce
Ufficio di Gabinetto

un periodo non inferiore a cinque anni, consentirà al Comune anche di partecipare alle procedure selettive per il finanziamento di progetti volti all'allestimento ed all'efficientamento dei beni in questione avviate dalle Autorità di cui agli articoli 6 e 7 del protocollo L' Autorità di Gestione del PON/POC "legalità e l'Autorità Responsabile FAMI hanno assunto, con il protocollo, l'impegno ad attivare procedure volte al finanziamento di iniziative per favorire l'accoglienza e l'integrazione dei profughi.

Impegni dell'autorità di gestione del PON/POC Legalità e dell'Autorità responsabile FAMI

(Capo IV articoli 6 e 7)

L'Autorità di gestione del PON/POC Legalità avvierà procedure per la selezione di progetti a cura degli enti territoriali per l'acquisizione di forniture finalizzate all'allestimento ed alla piena fruibilità di immobili pubblici, anche confiscati, adibiti o da adibire all'accoglienza.

Inoltre l'Autorità Responsabile del FAMI, inoltre, avvierà procedure per la selezione di progetti a cura degli enti territoriali, anche in partenariato con le prefetture, per la realizzazione di interventi in termini di erogazione di servizi a supporto dell'accoglienza e dell'integrazione, a favore di migranti ospitati anche presso i richiamati beni confiscati.

Le due Autorità di gestione, ove ne ricorrano i presupposti, potranno garantire lo sviluppo dei citati interventi in un'ottica di complementarità.

Per l'ammissione dei progetti da finanziare attraverso i predetti Fondi si evidenzia il vincolo di destinazione d'uso dei beni per almeno cinque anni e l'obbligo da parte del soggetto beneficiario di garantire la piena operatività degli stessi in tale arco temporale.

Si invitano le SS.LL. a voler assicurare ampia diffusione di quanto sopra indicato nei rispettivi territori di competenza.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

IL PREFETTO
(Vrio)